



Le indagini sulle cause di incendio e il risarcimento assicurativo

© Copyright 2014 Claudio Ballicu, Tutti i diritti riservati

Premessa

L'incendio è, spesso, un evento fortemente distruttivo. Tuttavia, o forse proprio per questa ragione, le compagnie di assicurazione adducono spesso vari motivi per evitare di procedere alla liquidazione dei danni.

Primo fra questi è l'incertezza sulle cause del sinistro, che potrebbe essere stato originato da trascuratezza o imprudenza dell'assicurato o, peggio, da un comportamento doloso volto a frodare la compagnia.

Conosciamo, inoltre, casi di incendi provocati per vandalismo o a seguito di richieste estorsive di "pizzo" non accettate e, quindi, seguite dalla vendetta dei taglieggiatori.

In molti casi, il risarcimento del danno rientra nelle clausole sottoscritte dalle parti al momento della firma del contratto e quindi tale diritto del contraente dovrebbe essere evaso con la stessa sollecitudine con cui la compagnia pretende il pagamento del premio assicurativo.

Purtroppo, le numerose cause, civili e penali, pendenti nei nostri tribunali dimostrano l'esatto contrario; è pur vero che l'onere della prova, in questi casi, spetterebbe all'assicuratore (art.2697 del Codice Civile)¹ ma è altrettanto importante ricordare che l'aggiornamento e le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 all'art. 115 del Codice Civile, conferisce al giudice il potere di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli che non sono stati specificamente contestati dalla controparte².

In simili situazioni, assume fondamentale importanza il ruolo del consulente tecnico di parte, incaricato di esperire le necessarie indagini e accertamenti sulle cause del sinistro, in favore del danneggiato, anche in contraddittorio con la controparte o con il consulente tecnico del giudice o del P.M. ove si fosse giunti al confronto in sede civile e/o penale.

Le indagini peritali dal punto di vista assicurativo

Il perito assicurativo, sulla base del mandato previsto in polizza, si limita a indagare sulle circostanze e sulle modalità che hanno causato il sinistro, accertando se, al momento in cui è accaduto, esistessero situazioni di fatto capaci di aggravare il rischio e se il contraente ha adempiuto gli obblighi previsti dalle clausole di polizza.

Dovrà altresì stimare il danno verificando la quantità e qualità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro, valutando il danno emergente, che indica semplicemente il danneggiamento delle cose assicurate, e quello da lucro cessante che tiene indenne il contraente dalle perdite economiche conseguenti alla forzata interruzione dell'attività commerciale dovuta al sinistro.

A tal proposito occorre ricordare come il mercato assicurativo proponga fondamentalmente due tipi di polizza indennitaria; a "rischi nominati" o "all risk". Nel primo caso, la polizza tiene indenne l'assicurato dai danni conseguenti da un incendio comunque originato, ad eccezione dell'incendio doloso (ovviamente cagionato da terzi) o di quello determinato da colpa grave del contraente o di persone delle quali lo stesso deve rispondere, eventi per i quali la garanzia richiede un'apposita estensione e pattuizione.

Diversamente da quanto sopra, la polizza "all risk" tiene indenne l'assicurato dai danni provocati alle cose da ogni causa o evento non specificamente esclusi.

Le norme giuridiche prevedono, per la polizza assicurativa contro il rischio d'incendio, in quanto contratto stipulato fra assicurato e assicuratore, che quest'ultimo accerti che l'evento rientri nell'ambito delle clausole previste e, tramite l'attività peritale, dimostri se sussistono eccezioni che escludono l'indennizzo ove l'evento non sia accidentale, come nel caso d'incendio doloso o comunque autoprovocato, sempre nell'ottica dell'onere della prova che, come già detto, spetta all'assicuratore.

Ovviamente, nel caso in cui l'indagine richieda particolari cognizioni per le quali sono necessarie specifiche professionalità, sia la compagnia assicuratrice che il contraente, possono nominare propri consulenti di parte al fine di accertare l'origine e la dinamica dell'incendio, che relazioneranno in merito accertando il puntuale adempimento degli obblighi previsti nel contratto assicurativo.

Gli accertamenti peritali; il ruolo del Consulente Tecnico

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione per la quale sono necessarie specifiche professionalità tecniche che esulano dalla natura strettamente giuridica o che non costituiscono "fatto notorio", ossia facente parte della cultura del cittadino di media diligenza, ha facoltà di nominare ed avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera (art. 359, II comma, c.p.p.) e che dovranno accertare il vero, valutando, con il solo scopo della ricerca della verità "in scienza e coscienza", dati e situazioni che rientrano nel loro specifico campo di conoscenze scientifiche, in

particolare quando si tratta di normative di settore estremamente specialistiche.

Il consulente tecnico, incaricato del compito di eseguire, in assoluta terzietà, accertamenti integrativi alle indagini di polizia giudiziaria, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.p.), sia per il fatto di svolgere un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale, a differenza dei consulenti di parte (CTP), che perseguono gli interessi della parte privata.

Va specificato che la natura della consulenza tecnica è sostanzialmente simile a quella della perizia, con la differenza che l'incarico di consulenza tecnica è conferito dal P.M. mentre la perizia è disposta dal Giudice (artt. 220 e 221 c.p.p.).

Normalmente, il Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, o il Giudice durante il dibattimento, prendono il nome del consulente tecnico dagli elenchi tenuti negli appositi uffici delle Procure (o negli elenchi dei CTU, nel caso del procedimento civile) che ne avranno accertato, all'atto della richiesta d'iscrizione, la particolare competenza, conoscenza e professionalità, esperienza e pratica.

In effetti, nella realtà giudiziaria, spesso la nomina è basata su un rapporto "fiduciario" che è certamente criterio imprescindibile nell'individuazione dei soggetti, a sua volta fondato sulla qualità di pregressi svolgimenti d'incarichi in qualità di perito o consulente, nell'interesse dello svolgimento dell'indagine in termini di efficacia ed esaustività.

Per quanto possa essere sorprendente, dobbiamo ricordare che l'opera del consulente tecnico non ha valore probatorio ma lo assumerà solo quando il professionista, presentati gli esiti delle sue indagini e delle sue valutazioni, sarà interrogato dinanzi al giudice (art. 501 c.p.p.), rispondendo alle domande che gli saranno poste delle parti, in sede di esame e controesame, e svolgendo la problematica connessa.⁷

Infatti, le indagini preliminari non rappresentano un momento diretto alla formazione della prova, ma servono alla ricerca e raccolta delle fonti di prova che saranno utilizzate, in seguito, durante il dibattimento.

Gli accertamenti peritali; le indagini del Consulente di Parte

Non è affatto semplice individuare e raccogliere indizi, sul luogo dell'incendio, quali potenziali elementi probatori tesi alla ricostruzione degli eventi, a causa della violenza distruttiva del fuoco, spesso accompagnata anche dal cedimento di solai o di strutture murarie. Inoltre, le manovre di spegnimento effettuate dalle squadre dei VV.F. tendono a dilavare e disperdere le tracce utili.

Tuttavia, spesso le fiamme lasciano tracce del loro passaggio; non mi riferisco semplicemente ai danni materiali che producono, quanto ai segnali, ma sarebbe meglio definirli indizi, che l'investigatore deve saper discernere nel marasma di residui carbonizzati che disordinatamente caratterizza il teatro dell'incendio, applicando le metodologie utili alla ricerca e alla corretta repertazione di queste mute testimonianze e alla loro corretta interpretazione.

È fondamentale saper riconoscere questi indizi, a volte presenti in modo macroscopico a volte

in modo più sottile, sul luogo dell'incendio, mediante un'indagine particolarmente attenta e accurata allo scopo, eventualmente, di escludere l'origine dolosa delle fiamme, indicandone la reale origine che può essere del tutto incidentale.

Poiché si sta indagando sulla causa dell'incendio, gli elementi su cui focalizzare l'attenzione sono tre: Il materiale che ha preso fuoco, la sorgente di accensione e l'azione, l'omissione o il difetto, che ha portato in contatto il combustibile con la sorgente di calore, degenerando poi nel rogo.

Quando si parla di azione, omissione o difetto s'intende l'oggetto di una meticolosa attività investigativa tesa ad accertare o scartare la possibilità di un'azione delittuosa e volontaria o la conseguenza di un problema di natura elettrica o comunque incidentale, o anche di un fenomeno di autocombustione.

Il metodo scientifico adottato nell'esame dei luoghi, libero da pregiudizi o prevenzioni, deve seguire un protocollo operativo che, partendo dal generale, scenda nel particolare, da destra verso sinistra, dall'alto verso il basso ecc. descrivendo l'ambiente nei suoi particolari e caratteristiche secondo un procedimento planimetrico, fino alle minuzie, definendo la sede e posizione dei reperti relativamente al luogo indagato, la quantità, forma, dimensioni, aspetto ecc. dettagliando la situazione delle aperture di accesso, quali porte, finestre, lucernari, se aperte o chiuse e se sono presenti tracce di effrazione ecc. elaborando in tal modo una serie d'ipotesi con valore, necessariamente, temporaneo e stabilendo un percorso di accesso alla "*scena criminis*" con ben delineati confini, e con un piano d'azione che stabilisca chi fa cosa, in che ordine e quando, con che strumentazione.³

Pur se, normalmente, non è possibile garantire la totale "asetticità" del luogo dell'incendio, a causa delle manovre di spegnimento attuate dal personale V.V.F. intervenuto, tuttavia la "scena del crimine" dovrebbe essere isolata il prima possibile e sottoposta alle analisi e al prelievo dei reperti poiché le tracce d'interesse, quali ad esempio gli acceleranti delle fiamme, sono soggette a rapido deterioramento o dispersione a causa delle condizioni ambientali o delle possibili contaminazioni di provenienza esterna ai luoghi.

Ciascuna delle tracce, rinvenute sul luogo dell'incendio e ritenuta d'interesse sulla base delle ipotesi suddette, dovrà essere repertata nei modi opportuni, ovviamente alla presenza delle parti e/o dei loro legali, confezionandola in contenitori a chiusura stagna, dopo averli contrassegnati con una lettera o un numero di riferimento, fotografandoli nella posizione iniziale del reperto, correttamente riportata su una planimetria.

Di somma importanza sono anche i rilievi fotografici dei luoghi che, se eseguiti nell'immediatezza del fatto, consentono di congelare la situazione al momento del sopralluogo, quando lo stato dei luoghi non è stato ancora modificato, formalizzando, se possibile, in un verbale. A volte, infatti, alcuni particolari possono sfuggire anche all'osservatore più attento e, in seguito, assumere un'importanza imprevista nel prosieguo delle indagini.

In questi termini la fotografia, integrata dai rapporti descrittivi, può assumere, a livello forense, un discreto valore di prova di quei particolari che, a distanza di tempo, può essere necessario rivisitare.

Le analisi chimiche dei reperti

Va premesso che, in tema d'indagini preliminari, mentre il rilievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico-scientifici. Questa distinzione è spesso fondamentale nella dinamica processuale.⁴

L'identificazione di sostanze acceleranti del fuoco, usate per sollecitare la propagazione delle fiamme o per mantenerne e garantirne la presenza, quali benzina, paraffina, olii combustibili ecc. è d'importanza cruciale per stabilire se l'incendio può essere di origine dolosa o accidentale.

In tali casi, le analisi di laboratorio possono assumere grande importanza per identificare con certezza una sostanza, per contribuire a spiegare come le fiamme si siano sviluppate o per avvalorare un sospetto o le dichiarazioni di un testimone.

La tenuta stagna dei contenitori usati per confezionare i reperti è d'importanza fondamentale per scongiurare il rilascio di sostanze volatili residue dalla combustione di eventuali idrocarburi usati per l'innesco delle fiamme e repertati sul luogo del sinistro. Non sempre, infatti, i campioni prelevabili sono in quantità tali da semplificare le analisi; spesso si tratta di tracce minime, raccolte dalle commessure dei pavimenti o assorbite in tappeti o moquette, che pertanto vanno conservate con ogni cura per non disperdere le già esigue quantità.

Un discorso a parte va fatto per gli eventi caratterizzati da incendio/esplosione. I residui di possibili acceleranti e/o di tracce di esplosivo possono essere proiettati a distanze anche notevoli dal fronte pressorio dell'onda d'urto e dal passaggio dei gas dell'esplosione.

L'esperienza suggerisce, in tali casi, di eseguire i prelievi anche sulle guarnizioni di porte o finestre o sui tendaggi.

Alcuni campioni sono facilmente riconoscibili dalle peculiari caratteristiche morfologiche e/o organolettiche, quali colore, odore, consistenza ecc. Ad esempio, resti parzialmente combusti o fusi di candele steariche o di cubetti "accendifuoco" (spesso conosciuti con il nome commerciale di "*diavolina*"), con il loro caratteristico odore di kerosene.

I risultati di analisi su simili campioni, se integri, abbastanza omogenei e in buono stato di conservazione, possono essere ottenuti abbastanza facilmente.

Al contrario, quando si tratta di combustibili liquidi, specialmente se in quantità esigue, come quasi sempre accade, occorre rivolgersi ad un laboratorio per eseguire un'analisi gascromatografica,⁵ tenendo presente che temperature dell'incendio particolarmente elevate, uguali o superiori a 800°C, possono aver distrutto o vaporizzato ogni residuo chimicamente utile.

In alternativa al gascromatografo, una analisi adatta a valutare la composizione chimica di campioni in quantità minime è la spettrometria di massa.⁶

Purtroppo, nella maggioranza dei casi, il reperto prelevato sul teatro di un incendio non può essere frazionato, in vista di una ripetibilità dell'atto analitico per un successivo riscontro forense, a causa della disomogeneità della distribuzione delle sostanze che lo compongono, che rende impossibile sapere a priori in quale zona del campione tali sostanze siano concentrate. Per questo motivo i reperti devono essere trattati interamente e, di conseguenza, distrutti.

Nei casi in cui si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, l'esame necessita dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, a norma dell'art 360 c.p.p. (si è alla presenza di attività irripetibile, non solo quando l'accertamento riguarda *“persone cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione”* ma anche quando è la stessa attività di accertamento a determinare modificazioni a persone cose o luoghi in modo da rendere l'atto non ripetibile (art. 117 disp. att.).

Fanno eccezione a questo, poche tecniche applicabili a ben determinate molecole e comunque presenti in quantità chimicamente rilevanti, laddove il laboratorio può dare la certezza dell'omogeneità della sostanza in analisi poiché, pur distruggendo una parte del campione, se effettuata sulla parte restante darà esattamente gli stessi risultati. In queste specifiche condizioni l'analisi può essere considerata ripetibile.

Vi sono ulteriori determinazioni, relative all'ambiente dell'incendio, che un laboratorio è in grado di effettuare. Ad esempio, le temperature raggiunte e la fusione di materiali in prossimità del punto d'inizio delle fiamme, possono fornire indicazioni sui congegni incendiari eventualmente usati o su un carico di combustibili inspiegabilmente elevato.

Altrettanto significativa, in relazione alle indagini, è la scoperta di sostanze infiammabili estranee al processo produttivo o all'attività commerciale nei locali incendiati.

L'esperienza insegna che la scelta, per fini incendiari, di una sostanza infiammabile (spesso un idrocarburo) è dettata dalla sua facile reperibilità in commercio e dalla possibilità di acquistarne la quantità necessaria senza destare particolari sospetti. Per questo l'accelerante più frequentemente usato è la benzina, miscelata con oli combustibili o con gasolio per prolungarne la combustione che altrimenti sarebbe troppo rapida con conseguente spegnimento prematuro delle fiamme.

Altrettanto usati sono i solventi per vernici o l'alcol denaturato, ma anche alcuni composti solidi o in polvere, come la termite, la polvere nera ecc.

Questi ultimi due composti, presentando alcune difficoltà di reperimento o comunque potendo ingenerare sospetti circa il loro impiego, possono essere fabbricati a partire da sostanze di uso abbastanza comune cercandone notizie in internet.

Conclusioni

L'investigazione sulle cause d'incendio presenta, indubbiamente, specificità operative peculiari dovute alle caratteristiche proprie dell'evento, anche se non possono esistere rigide linee guida valide per tutti i casi, ma una serie d'indicazioni flessibili e adattabili alle varie situazioni.

Tuttavia, possiamo individuare alcuni aspetti generali, comuni a qualsiasi altro tipo d'indagine: Prima di arrivare a una conclusione, devono essere esaminate tutte le tracce presenti sul luogo del sinistro, evitando di fossilizzarsi su un unico segnale, per quanto questo possa apparire, o essere realmente, indicativo e determinante. Al contrario, è fondamentale prendere in considerazione la totalità delle informazioni estrapolabili sul luogo, comprese le eventuali testimonianze delle persone presenti o che possono aver visto qualcosa.

Per arrivare a una conclusione sulle ragioni che hanno causato il rogo, occorre accertarne il punto di origine; qualsiasi danneggiamento lontano dall'“epicentro” è, quasi certamente, solo una

conseguenza dell'incendio e non già la causa prima dello stesso.

Soprattutto, è importante evitare conclusioni affrettate o, peggio, “innamorarsi” della propria tesi investigativa, poiché questo comportamento è in grado di renderci invisibile qualsiasi evidenza in grado di confutare le nostre deduzioni, spingendoci a esiti errati nell'indagine.

Bisogna infine saper essere onesti con se stessi: a causa della distruttività dell'incendio, direttamente proporzionale all'entità dello stesso, che può comprendere estese devastazioni e/o crolli, non sempre è possibile trovare tracce significative che ne palesino in maniera certa le origini. Occorre avere il coraggio di ammettere la propria sconfitta, soprattutto quando si è coscienti che non è dovuta a incapacità personale ma alla mancanza di dati oggettivi e inconfutabili sui quali fondare le proprie conclusioni.

In determinati casi e in specifiche condizioni, saper descrivere nel proprio elaborato peritale le motivazioni obiettive che impediscono di giungere a conclusioni certe o saper accettare risultati solo parziali, può essere, a mio sommo parere, un segnale di elevata professionalità.

Per saperne di più



Sarà reperibile a partire da gennaio 2015, in tutte le principali librerie, nella catena Feltrinelli e nelle librerie virtuali, (www.amazon.it) (www.ibs.it) ecc. il libro “Metodologie e tecniche investigative nell'incendio doloso; L'indagine sulle cause di incendio, dal punto di vista chimico, fisico, giuridico, psicologico”.

Il libro sarà inoltre distribuito in formato e-book.

Potrà anche essere acquistato direttamente dall'autore, sia in formato cartaceo che in PDF.

Note:

1) Art.2697 del Codice Civile, libro Sesto, della tutela dei diritti: “*Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.*

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Normalmente nelle cause civili si afferma, con una locuzione latina, “*Onus probandi incumbit actori*”, cioè, tocca a chi fa valere in giudizio un suo diritto, provare tutti i fatti materiali posti a base della sua affermazione, ma anche colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, denominati, rispettivamente, *fatti impeditivi, modificativi ed estintivi*.

2) Art. 115 del Codice Civile: *“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”*

L'art. 115 è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18/6/2009, n. 69, che conferisce al giudice il potere di ritenere provati, accanto ai fatti notori, *“anche quelli che non sono stati specificatamente contestati dalla controparte né direttamente né indirettamente.”*

3) C. D'Angelo (Dirigente R. Nucleo Investigativo Antincendi VV.F.); Tecniche di ricostruzione degli incendi.

4) Cass. Sez. II, sentenza n° 34149 del 10 luglio 2009.

5) La gascromatografia è una tecnica con cui è possibile analizzare campioni gassosi, liquidi o solidi. La GC ha una posizione di primo piano fra le tecniche di separazione di miscele complesse.

L'unica grande limitazione della cromatografia in fase gassosa è rappresentata dal fatto che il campione deve essere volatile in un intervallo di temperatura compreso tra l'ambiente e i 350 °C circa.

Esiste tuttavia una lunga serie di applicazioni (a cominciare dall'analisi dei composti di per sé volatili e dei gas) che rendono molto utile la presenza del gascromatografo in ogni laboratorio di analisi (<http://it.wikipedia.org/wiki/Gascromatografia>)

(<http://www.scienze.uniroma2.it/wp-content/uploads/2009/05/16-tecniche-di-laboratorio.pdf>).

6) La spettrometria di massa è una tecnica analitica potente, usata per identificare prodotti incogniti e per chiarire le proprietà strutturali e chimiche delle molecole. Può essere effettuata con quantità di campione estremamente limitate (in alcuni casi meno di un picogrammo, ossia di 10^{-12} grammi).

(http://www.incaweb.org/publications/pdf/Spettrometria_di_massa.pdf)

7) *“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo d'indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (...)”* (Cass. sez. III, 06.06.03 n. 9060)

© Copyright 2014 Claudio Ballicu, Tutti i diritti riservati

Torna alla Home Page: <http://www.perizieforensi.com/>